

ORDINANZA SINDACALE N°6 del 27.03.2019

OGGETTO: Manufatti monouso ad uso alimentare in plastica non riciclabile - Divieto dell'uso, della detenzione, dell'importazione e della commercializzazione.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con l'art. 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in legge dall'art. L.123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che pertanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

ATTESO:

- che con l'art. 11 del d.l.195/2009, convertito in legge dall'art. 1 L. 26/2010 i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;
- che la normativa europea ed italiana prevede l'obbligo del riciclaggio solo per i prodotti in plastica rappresentati in imballaggi con esclusione di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile dei Comuni e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con aumento di emissione di gas serra e aggravamento del processo industriale di smaltimento;
- che sia lo smaltimento che il recupero, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell'utilizzo e della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- che l'uso massiccio di manufatti di plastica monouso non riciclabile, ad uso alimentare, anche a causa della dispersione nell'ambiente, provoca l'inquinamento delle aree verdi e del mare, con gravi conseguenze per l'ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare;

CONSIDERATO che promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più sufficiente per assicurare un'adeguata protezione ambientale e che pertanto, risulta prioritario ed essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti, anche in considerazione della circostanza che le Amministrazioni debbono provvedere alla gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTI gli artt. 50 del D.Lgs. n°267/2000, così come modificato dall'art.8, comma 1, lett. a), d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;

VISTO l'art. 7 bis del d.lgs. n°267/2000;

VISTI gli artt.181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 205/2010;

VISTO l'art. 182-bis del d.lgs. n.152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 205/2010;
VISTE le Ordinanze Sindacali n. 1 del 05.02.2008 e n. 8 del 08.02.2008 con le quali è stato disciplinato rispettivamente il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di provenienza domestica prodotti sul territorio di Lacco Ameno e il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze non domestiche (Ospedali, Scuole, Condomini, Parchi privati, Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi, alberghi e strutture turistico balneari), nonché da ogni altro insediamento non domestico, nonché da ogni altro insediamento non domestico prodotti sul territorio di Lacco Ameno

ORDINA

al fine di minimizzare l'utilizzo di manufatti in plastica ad uso alimentare in vista dalla massima riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e della contaminazione ambientale,

È VIETATO

in tutto il territorio comunale, compreso le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica (bicchieri, piatti, posate, nonché contenitori monouso utilizzati nella ristorazione e negli esercizi ricettivi, compresi i servizi di cosiddetto "take away", ecc.),
la trasgressione della presente disposizione comporterà l'erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 ;

DISPONE

il Comando di Polizia Municipale, l'UTC e l'Ufficio Demanio e Patrimonio sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nonché trasmessa:

- Al Comando di Polizia Locale;
- All'UTC;
- All'Ufficio Demanio;
- Al Consorzio CISI, ai sensi del disposto della lett. dell'art. 2 del vigente Statuto Consortile , perché ne curi l'inoltro:
 - agli organismi associativi delle categorie imprenditoriali (albergatori, termalisti, commercianti, ristoratori, bar ecc.) e della società civile presenti sul territorio dell'isola d'Ischia, allo scopo di favorirne la capillare conoscenza;
 - alle compagnie di navigazione che curano i collegamenti con l'isola d'Ischia, affinché concorrano alla sua applicazione ed osservanza.

In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi all'adozione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e, 5 terzo comma, della L. 241/90 così come integrato dall'art.21 L. 15/2005 si informa che responsabile del procedimento sanzionatorio è il Dr. Magg. Raffaele Monti, Responsabile del Comando Polizia Locale di questo Comune e che contro la presente è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni davanti al TAR, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione.

